Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 345

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **911**.

Modifica all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il Banco è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e composto dal presidente e da undici membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso Comitato, quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della regione autonoma della Sardegna e quattro scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **912.**

Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le cooperative lattiero-casearie e relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 502, e gli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativi ai passaggi di latte non condizionato per la vendita al minuto effettuati dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi, devono essere adempiuti entro il termine previsto dal precedente comma.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cagliari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 marzo 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona degli stagni di Molentargius sita nel comune di Cagliari;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo comunale di Cagliari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con le sue adiacenze, un quadro naturale di rilevante bellezza, visibile da vari punti di vista e belvedere nonchè dalle strade che lo circondano; in esso l'opera dell'uomo si fonde armonicamente con i vari elementi del paesaggio e i punti salienti sono caratterizzati dal rilievo di monte Urpinu che domina la piana degli Stagni e delle Saline, dalla zona litoranea del Poetto a cui fanno da contrappunto gli specchi d'acqua delle Saline di Stato e dello stagno di Molentargius, inframezzati dalla fascia sabbiosa di Is Arenas e dalla pineta demaniale;

Vista peraltro la necessità di modificare parzialmente, in base all'art. 3 della citata legge, la proposta della commissione provinciale di Cagliari, nel senso di apporre il vincolo non solo in base al n. 4 dell'art. 1 della legge n. 1497, ma anche ai sensi del n. 3 dello stesso articolo e di includere nel vincolo stesso una breve fascia di terreno ai bordi del canale Terramaini (già compreso nell'area tutelata) che, per i suoi particolari caratteri morfologici e per le vedute panoramiche che si godono da via dei Conversi verso lo stagno di Molentargius, costituisce con questo un sistema unitario dal quale non può essere scissa;

Decreta:

La zona degli stagni di Molentargius sita nel territorio del comune di Cagliari, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal confine con il territorio comunale di Quartu S. Elena sulla strada statale Orientale sarda (n. 125), il limite del vincolo segue il lato destro di tale strada fino ad incontrare l'argine destro del canale di Terramaini, che viene seguito verso sud fino all'altezza di via Priore Fulco; segue poi il lato sinistro di detta strada fino all'incrocio con via dei Conversi, che segue sul lato ovest in direzione sud fino ad incontrare via Sa Perda Bianca; prosegue sul lato ovest di detta strada fino al viadotto posto alla confluenza di via Sa Perda Bianca con via dei Salinieri; il limite del vincolo continua poi passando sul lato ovest del viadotto lungo il lato destro di via La Palma, in direzione est fino all'altezza del ponticello in ferro con

sottostante acquedotto sospeso; dal punto centrale dell'asse di detto ponticello il limite del vincolo segue la seguente linea spezzata:

tratto A-B: di lunghezza pari a circa m 255 a partire dal punto centrale dell'asse del ponticello in ferro con andamento da nord a sud;

tratto B-C: di lunghezza pari a circa m 535, formante un angolo di 139° 30' col tratto A-B;

tratto C-D: parallelo al tratto A-B in direzione da nord a sud fino ad incontrare il lato destro della strada comunale S. Bartolomeo Poetto.

A questo punto il limite del vincolo segue il lato destro della predetta strada in direzione est fino ad incontrare via Marina Piccola che segue, sempre sul lato destro fino al mare; continua poi lungo la riva del mare fino al confine comunale di Quartu S. Elena, e seguendo questo, torna al punto di partenza.

E' inclusa, inoltre, nella zona vincolata la porzione del territorio comunale avente come delimitazione a nord il tratto della strada statale n. 125 tra il Riu di Selargius e il confine col territorio comunale di Quartu S. Elena; ad est, a sud e ad ovest lo stesso confine con il territorio comunale di Quartu S. Elena.

Dal vincolo sopradescritto sono esclusi gli immobili appartenenti al demanio militare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Il giorno 12 del corrente mese di marzo, in seguito a proposta verbale espressa dal presidente, nella seduta precedente, si è riunita alle ore 17,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari in via Caprera, 9, la commissione provinciale per le bellezze naturali, per discutere sulla tutela degli stagni, dei comuni limitrofi di Cagliari e Quartu S. Elena.

(*Omissis*).

Alle 17,45 il presidente, constatato legale il numero dei convenuti, deplorata l'assenza dei sindaci interessati, dichiara aperta la seduta.

Premesso che, per quanto riguarda gli stagni dei comuni di Cagliari nella seduta del 18 novembre 1972, la commissione esibendo una carta topografica, ove furono segnati precedentemente i confini degli stagni, invitò l'assessore delegato del comune di Cagliari, a voler esprimere il suo parere in merito.

(*Omissis*).

Per le ragioni esposte dal delegato del comune, la commissione decise di rimandare alla successiva seduta ogni discussione, in modo da dar tempo all'amministrazione di esprimere il proprio parere dopo l'esame della cartografia.

La seguente seduta venne indetta per il 19 febbraio ultimo scorso ma, per ragioni di forza maggiore il comune non poté decidere in merito.

Ciò premesso, la commissione su invito del presidente, dopo di aver nuovamente esaminate le planimetrie al fine di prendere la decisione di escludere o meno dal vincolo la zona dell'ex campo di aviazione, convenendo che effettivamente la zona in parola non ha alcuna caratteristica di bellezza degna di essere salvaguardata, delibera alla unanimità di imporre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché «lo stagno e le sue adiacenze costituiscono un quadro naturale, visibile da vari punti di belvedere e dalle strade che lo circondano».

I confini sono i seguenti:

partendo dal confine con il territorio comunale di Quartu S. Elena sulla strada statale Orientale sarda (n. 125), il limite del vincolo segue il lato destro di tale strada fino ad incontrare l'argine destro del canale di Terramaini, che viene seguito verso sud fino all'altezza di via Priore Fulco; segue poi il lato sinistro di detta strada fino all'incrocio con via dei Conversi, che segue sul lato ovest in direzione sud fino ad incontrare via Sa Perda Bianca; prosegue sul lato ovest di detta strada fino al viadotto posto alla confluenza di via Sa Perda Bianca con via dei Salinieri. Il limite del vincolo continua poi passando sul lato ovest del viadotto lungo il lato destro di via La Palma, in direzione est fino all'altezza del ponticello in ferro con sottostante acquedotto sospeso.

Dal punto centrale dell'asse di detto ponticello il limite del vincolo segue la seguente linea spezzata:

tratto A-B: di lunghezza pari a circa m 255 a partire dal punto centrale dell'asse del ponticello in ferro con andamento da nord a sud;

tratto B-C: di lunghezza pari a circa m 535, formante un angolo di 139° 30' col tratto A-B;

tratto C-D: parallelo al tratto A-B in direzione da nord a sud fino ad incontrare il lato destro della strada comunale San Bartolomeo Poetto.

A questo punto il limite del vincolo segue il lato destro della predetta strada in direzione est fino ad incontrare via Marina Piccola che segue, sempre sul lato destro, fino al mare. Continua poi lungo la riva del mare fino al confine comunale di Quartu S. Elena e, seguendo questo, torna al punto di partenza.

Inoltre è inclusa nella zona vincolata la porzione del territorio comunale avente come delimitazione a nord il tratto della strada statale n. 125 tra il Riu di Selargius e il confine col territorio comunale di Quartu S. Elena, a est, a sud e ad ovest lo stesso confine con il territorio comunale di Quartu S. Elena.

(*Omissis*).

(12913)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison stabilimento Azoto Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974, 27 maggio 1974, 8 ottobre 1974, 4 giugno 1975, 5 giugno 1975 e 6 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison stabilimento Azoto Dipa di Massa, è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13310)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Piombo zincifera sarda, in Iglesias.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13307)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), con effetto dal 14 luglio 1975;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1976 e 11 febbraio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13305)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lampoplast S.P.A. bioantisettico alla penicillina » della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5048/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 11 giugno 1951, con il quale venne registrata al n. 4903 la specialità medicinale denominata « Lampoplast S.P.A. bioantisettico alla penicillina» (flacone × 10 cc) a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, via Biella, 8 (già con sede in Milano, via Settimio Severo, 3), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lampoplast S.P.A. bioantisettico alla penicillina » (flacone × 10 cc), registrata al n. 4903 in data 11 giugno 1951, a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, via Biella n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12439)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnomeccanica, in Rovereto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13306)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Pozzi Ginori Industrie ceramiche, in Milano, stabilimenti di Sparanise, Gattinara, Laveno Lago, San Cristoforo, Corsico, Fiume Veneto e Gaeta, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464; per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti i decreti interministeriali 19 settembre 1977, avente effetto dal 1° dicembre 1975; 19 settembre 1977, avente effetto dal 1° marzo 1976 e 10 ottobre 1977, avente effetto dal 1° gennaio 1976, con i quali è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale rispettivamente degli stabilimenti di Sparanise (Caserta), di Gattinara (Vercelli) e di Laveno Lago (Varese), San Cristoforo, Corsico (Milano), Fiume Veneto (Pordenone), Gaeta (Latina) della S.p.a. Pozzi Ginori industrie ceramiche, con sede in Milano;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Pozzi Ginori industrie ceramiche, con sede in Milano, stabilimenti di Sparanise, Gattinara, Laveno Lago, San Cristoforo, Corsico, Fiume Veneto e Gaeta, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13311)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta A. D. Lancellotti & C., in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS n. 438 in data 1° febbraio 1956 e n. 472 in data 1° marzo 1956, la ditta A. D. Lancellotti & C. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Napoli, via Filippo Agresti, 32, specialità medicinali e preparati galenici;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata in data 9 e 10 maggio 1974 è emersa l'inidoneità tecnica della officina farmaceutica;

Vista la ministeriale in data 4 luglio 1974, con la quale la ditta è stata invitata a sospendere la produzione e ad eliminare entro un termine stabilito le carenze rilevate in sede ispettiva, relative all'officina farmaceutica sopra indicata;

Considerato che la ditta non ha provveduto alla eliminazione delle suddette carenze;

Vista la lettera del comando carabinieri N.A.S. in data 28 maggio 1977 nella quale viene affermato che allo stabile sito in Napoli, via Filippo Agresti, 32, la ditta Lancellotti ha cessato ogni attività;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, a norma dell'art. 25 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta A. D. Lancellotti & C., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Filippo Agresti, 32, concessa con decreti ACIS n. 438 in data 1° febbraio 1956 e n. 472 in data 1° marzo 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13092)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e distillati di vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Visto l'art. 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1965, concernente nuove caratteristiche tecniche delle fascette contrassegno per distillati di vino;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1970, concernente nuovi tipi di contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquavite di cereali, acquavite di frutta, acquavite di canna e acquavite di vinaccia (grappa) dei tagli fino a litri 1/10 e da litri 1/4;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1973, concernente nuove caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per liquori ed acquaviti, esclusi quelli per distillato di vino, dei tagli da litri 1/2, da litri 3/4, da litri 1, da litri 1½ e da litri 2;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti misura;

Ritenuta l'opportunità di unificare le caratteristiche tecniche dei contrassegni per recipienti contenenti acquaviti e distillato di vino nei tagli attualmente in vigore con quelli istituiti con il citato decreto-legge n. 451/1976;

Vista la nota di adesione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 137032 del 28 ottobre 1977;

Decreta:

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato in fascetta per la identificazione dei recipienti contenenti « acquavite di frutta », « acquavite di cereali », « acquavite di canna », « acquavite di vinaccia » (grappa) e « distillato di vino » nei tagli attualmente in vigore e nei nuovi tagli istituiti con il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, sono stampati, come dai fac-simili allegati, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

A) Contrassegni di Stato per « acquavite di frutta », « acquavite di cereali », « acquavite di canna » e « acquavite di vinaccia » (grappa) nei tagli di litri:

1) « fino a 0,100 », « 0,200 » (nuova istituzione) e « 0,250 »:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;
formato carta: mm 77 × 17;
formato stampa: mm 75 × 15;

stampa:

calcografica a due colori per la cornice, il fondino, lo stemma dello Stato, il rosone decorativo e le leggende fisse;

tipografica in nero per la serie, la numerazione e la taglia di capacità.

Il contrassegno, racchiuso da un filo di cornice a tratto continuo, è costituito da un fondino a numismatica che reca inserito all'estremità sinistra lo stemma della Repubblica italiana ed all'estrema destra un rosone decorativo con motivo a linea bianca, entrambi stampati in colore diverso dal fondino e dalla cornice.

Nello spazio centrale sul fondino numismatico e nello stesso colore sono stampate dall'alto in basso le leggende fisse:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI FRUTTA » (su due righe in corpo diverso) o « IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI CEREALI » (su due righe in corpo diverso) o « IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI CANNA » (su due righe in corpo diverso) o « IMPOSTA FABBRICAZIONE GRAPPA »;

« CONTRASSEGNO DI STATO »;

« SERIE » e « N° » seguite dallo spazio atto a contenere la serie costituita da una a tre lettere e dal numero di sei cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 1.000.000 di contrassegni saranno impiegate sette cifre).

A destra della leggenda « CONTRASSEGNO DI STATO » è impressa tipograficamente la taglia della capacità, rispettivamente: « fino a litri 0,100 », « litri 0,200 » e « litri 0,250 ».

Colori della stampa calcografica:

contrassegno da litri fino a 0,100: bleu acciaio (fondino, cornice e leggende fisse) e verde (stemma e rosone);

contrassegno da litri 0,200: verde smeraldo (fondino, cornice e leggende fisse) e bleu acciaio (stemma e rosone);

contrassegno da litri 0,250: bruno chiaro (fondino, cornice e leggende fisse) e rosso (stemma e rosone);

2) « 0,350 » (nuova istituzione), « 0,375 » (nuova istituzione), « 0,500 », « 0,700 » (nuova istituzione), « 0,750 », « 1,000 », « 1,500 », « 2,000 », « 2,500 » (nuova istituzione) e « 3,000 » (nuova istituzione):

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta e formato stampa: mm 146 × 22;

stampa:

calcografica a tre colori per la cornice, il fondino, lo stemma dello Stato, il rosone decorativo e le leggende fisse;

tipografica in nero per la serie, la numerazione e la taglia di capacità.

Il contrassegno è costituito da una cornice rettangolare con motivo a linea bianca che racchiude un fondino numismatico interrotto a sinistra ed al centro da due rosoni, di cui il primo reca inserito lo stemma della Repubblica italiana ed il secondo un motivo a linea bianca.

Nello spazio tra i due rosoni figurano, sul fondino numismatico e dall'alto in basso, le seguenti leggende fisse, stampate in calcografia:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI FRUTTA » (su due righe in corpo diverso) o « IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI CEREALI » (su due righe in corpo diverso) o « IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI CANNA » (su due righe in corpo diverso) o « IMPOSTA FABBRICAZIONE GRAPPA »;

« CONTRASSEGNO DI STATO »;

« SERIE » e « N° » seguite dallo spazio atto a contenere la serie costituita da una a tre lettere e dal numero di sei cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 1.000.000 di contrassegni si impiegheranno sette cifre).

Nello spazio tra le due ultime precedenti leggende è impressa tipograficamente la taglia della capacità, rispettivamente: « litri 0,350 », « litri 0,375 », « litri 0,500 », « litri 0,700 », « litri 0,750 », « litri 1 », « litri 1,500 », « litri 2 », « litri 2,500 » e « litri 3 ».

Colori della stampa calcografica:

contrassegno da litri 0,350: verde giallastro (parte sinistra), verde bluastro (parte destra) e bleu acciaio (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 0,375: rosso vivo (parte sinistra), rosso porpora (parte destra) e verde scuro (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 0,500: bruno porpora (parte sinistra), viola malva (parte destra) e verde scuro (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 0,700: verde intenso (parte sinistra), rosso vivo (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 0,750: rosso geranio (parte sinistra), giallo arancio (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 1: bruno chiaro (parte sinistra), rosso porpora (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 1,500: verde smeraldo scuro (parte sinistra), verde pisello (parte destra) e bleu acciaio (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 2: giallo arancio (parte sinistra), rosso porpora (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 2,500: viola malva (parte sinistra), bruno porpora (parte destra) e verde scuro (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 3: rosso vivo (parte sinistra), verde smeraldo scuro (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale).

B) Contrassegni di Stato per distillato di vino nei tagli di litri:

1) « fino a 0,100 », « 0,200 » (nuova istituzione) e « 0,250 »:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta: mm 102 × 22;

formato stampa: mm 100 × 20;

stampa:

calcografica a due colori (nero e rosso) per la fascia superiore ed inferiore, lo stemma dello Stato, le leggende fisse ed il fondino;

tipografica in nero per la serie, la numerazione, la taglia di capacità e l'indicazione dell'invecchiamento.

Il contrassegno, limitato nei lati superiore ed inferiore da una fascia in colore nero, è costituito da un fondino numismatico marezzato in colore rosso chiaro, interrotto a sinistra in alto per riportare in nero lo stemma della Repubblica italiana, e contenente le seguenti leggende fisse che risaltano nello stesso colore del fondino:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE DISTILLATO DI VINO » su due righe in corpo diverso;

« CONTRASSEGNO DI STATO »;

« SERIE » e « N° » seguite dallo spazio atto a contenere la serie, costituita da una a tre lettere, e dal numero di sei cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 1.000.000 di contrassegni si impiegheranno sette cifre).

Nello spazio tra le due ultime precedenti leggende fisse è impressa tipograficamente la taglia della capacità, rispettivamente: « fino a litri 0,100 », « litri 0,200 » e « litri 0,250 ».

Al centro del contrassegno, verticalmente, è impressa tipograficamente l'indicazione dell'invecchiamento:

« DISTILLATO DI VINO » su due righe;

oppure:

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO DA UNO A TRE ANNI » su cinque righe;

oppure:

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO PIÙ DI TRE ANNI » su cinque righe;

2) « 0,350 » (nuova istituzione), « 0,375 » (nuova istituzione), « 0,500 », « 0,700 » (nuova istituzione), « 0,750 », « 1,000 », « 1,500 », « 2,000 », « 2,500 » (nuova istituzione) e « 3,000 » (nuova istituzione):

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta e formato stampa: mm 146 × 22;

stampa:

calcografica a due colori (nero e rosso) per la fascia superiore ed inferiore, lo stemma dello Stato, le leggende fisse ed il fondino;

tipografica in nero per la serie, la numerazione, la taglia di capacità e l'indicazione dell'invecchiamento.

Il contrassegno, limitato nei lati superiore ed inferiore da una fascia in colore nero, è costituito da un fondino numismatico marezzato in colore rosso, interrotto a sinistra per riportare in nero lo stemma della Repubblica italiana, e contenente le seguenti leggende fisse che spiccano in chiaro sul fondino stesso:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE DISTILLATO DI VINO » su due righe in corpo diverso;

« CONTRASSEGNO DI STATO »;

« SERIE » e « N° » seguite dallo spazio atto a contenere la serie, costituita da una a tre lettere e dal numero di sei cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 1.000.000 di contrassegni si impiegheranno sette cifre).

Nello spazio tra le due ultime precedenti leggende fisse è impressa tipograficamente la taglia della capacità, rispettivamente: « litri 0,350 », « litri 0,375 », « litri 0,500 », « litri 0,700 », « litri 0,750 », « litri 1,000 », « litri 1,500 », « litri 2,000 », « litri 2,500 » e « litri 3,000 ».

Al centro del contrassegno, verticalmente, è impressa tipograficamente l'indicazione dell'invecchiamento:

« DISTILLATO DI VINO » su due righe;

oppure:

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO DA UNO A TRE ANNI » su cinque righe;

oppure:

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO PIÙ DI TRE ANNI » su cinque righe.

Art. 2.

E' consentito l'impiego dei contrassegni dei tagli delle capacità di litri « fino a 0,100 », « 0,250 », « 0,500 », « 0,750 », « 1,000 », « 1,500 » e « 2,000 » di vecchio tipo fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

CONTRASSEGNI DI STATO « FRUTTA »

IMPOSTA FABBRICAZIONE
ACQVAVITE DI FRVTTA
CONTRASSEGNO DI STATO
litri 3
SERIE A A A N° 000000

CONTRASSEGNI DI STATO « CEREALI »

CONTRASSEGNI DI STATO « CANNA »

CONTRASSEGNI DI STATO « GRAPPA »

CONTRASSEGNO DI STATO « DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO DA UNO A TRE ANNI »

CONTRASSEGNO DI STATO « DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO PIU' DI TRE ANNI »

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), con effetto dal 24 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13308)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, con effetto dal 14 febbraio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13304)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti nella provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattameno speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti in provincia di Genova, con effetto dal 1° dicembre 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di articoli sanitari ed indumenti intimi per neonati, operanti nella provincia di Genova, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 6 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13309)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 57.090.000.000, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976, e, in particolare, l'art. 33, a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa, fino a concorrenza dell'importo di lire 3.050 miliardi, negli anni dal 1977 al 1982 mediante mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 50 miliardi afferente l'anno 1977, a valere sulla predetta autorizzazione legislativa, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Visto il richiamato art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403, il quale, fra l'altro, prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della emissione e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente certificati speciali di credito, per un importo nominale che consenta un netto ricavo intorno a lire 50 miliardi, al fine di conseguire una rapida attuazione della ripetuta legge 8 agosto 1977, n. 546, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 della legge 8 agosto 1977, n. 546, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di L. 57.090.000.000 (cinquantasettemiliardinovantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 88,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse: L. 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi, semprechè appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a far anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vingoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno, o, qualora tale

giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E NEL VENETO » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONE DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca di Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 308

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10 % - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI L. 57.090.000.000, AI SENSI DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	2.854.500.000	—	57.090.000.000
1-1-1979	2.854.500.000		
1-7-1979	2.854.500.000	5.709.000.000	51.381.000.000
1-1-1980	2.569.050.000		
1-7-1980	2.569.050.000	5.709.000.000	45.672.000.000
1-1-1981	2.283.600.000		
1-7-1981	2.283.600.000	5.709.000.000	39.963.000.000
1-1-1982	1.998.150.000		
1-7-1982	1.998.150.000	5.709.000.000	34.254.000.000
1-1-1983	1.712.700.000		
1-7-1983	1.712.700.000	5.709.000.000	28.545.000.000
1-1-1984	1.427.250.000		
1-7-1984	1.427.250.000	5.709.000.000	22.836.000.000
1-1-1985	1.141.800.000		
1-7-1985	1.141.800.000	5.709.000.000	17.127.000.000
1-1-1986	856.350.000		
1-7-1986	856.350.000	5.709.000.000	11.418.000.000
1-1-1987	570.900.000		
1-7-1987	570.900.000	5.709.000.000	5.709.000.000
1-1-1988	285.450.000		
1-7-1988	285.450.000	5.709.000.000	—

(13358)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 51.380.000.000, ai sensi della legge 7 marzo 1973, n. 69, recante attività e disciplina dell'EGAM e del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, concernente la soppressione dell'EGAM.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1973, n. 69, recante attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, ed, in particolare, l'art. 13 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste, per la copertura della spesa complessiva di lire 330 miliardi, di cui all'art. 2 della legge stessa, ripartita in lire 52 miliardi per l'anno 1972, in lire 50 miliardi per l'anno 1973, in lire 48 miliardi per l'anno 1974 e in lire 45 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978;

Visto il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, recante la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi, ed, in particolare, l'art. 7, secondo comma, lettera *b*) il quale, nell'autorizzare la spesa di lire 120 miliardi, ripartita in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1977 e di lire 75 miliardi per l'anno 1978, ha disposto che in detto importo restano assorbite le autorizzazioni di spesa recate dalla succennata legge 7 marzo 1973, n. 69, per gli stessi anni 1977 e 1978;

Ritenuto che per la copertura della spesa di lire 45 miliardi afferenti l'anno 1977, di cui alla riportata disposizione contenuta nel ripetuto decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, si debba provvedere mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, già previsto dalla menzionata legge 7 marzo 1973, n. 69;

Ritenuto opportuno, per il reperimento della ripetuta somma di lire 45 miliardi, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, osservando le disposizioni richiamate dall'art. 13 della ripetuta legge 7 marzo 1973, n. 69;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visti gli articoli 9 e 10 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù dei quali:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 7 marzo 1973, n. 69 e dall'art. 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di lire 51.380.000.000 (cinquantunomiliarditrecentottantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 88,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « SOPPRESSIONE DELL'EGAM » « DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1977, N. 103, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 GIUGNO 1977, N. 267 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per la impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1977, N. 103, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 GIUGNO 1977, N. 267 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « SECONDA EMISSIONE » « DE-

CRETO-LEGGE 7 APRILE 1977, N. 103, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 GIUGNO 1977, N. 267 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranata è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonché le cornici, sono stampate in calcografia: la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 315

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI L. 51.380.000.000, AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1973, N. 69 E DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1977, N. 103, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 GIUGNO 1977, N. 267.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	2.569.000.000	—	51.380.000.000
1-1-1979	2.569.000.000		
1-7-1979	2.569.000.000	5.138.000.000	46.242.000.000
1-1-1980	2.312.100.000		
1-7-1980	2.312.100.000	5.138.000.000	41.104.000.000
1-1-1981	2.055.200.000		
1-7-1981	2.055.200.000	5.138.000 000	35.966.000.000
1-1-1982	1.798.300.000		
1-7-1982	1.798.300.000	5.138.000.000	30.828.000.000
1-1-1983	1.541.400.000		
1-7-1983	1.541.400.000	5.138.000.000	25.690.000.000
1-1-1984	1.284.500.000		
1-7-1984	1.284.500.000	5.138.000.000	20.552.000.000
1-1-1985	1.027.600.000		
1-7-1985	1.027 600.000	5.138.000.000	15.414.000.000
1-1-1986	770.700.000		
1-7-1986	770.700.000	5.138.000.000	10.276.000.000
1-1-1987	513.800.000		
1-7-1987	513.800.000	5.138.000.000	5.138.000.000
1-1-1988	256.900.000		
1-7-1988	256.900.000	5.138.000.000	—

(13361)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 1.084.690.000.000, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 565, recante finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 565, recante finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ed, in particolare, l'art. 2 con cui è stata autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di lire 1.650 miliardi a favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ad integrazione dell'apporto previsto dall'art. 14, secondo comma, punto 6), della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto l'art. 3 della cennata legge 8 agosto 1977, n. 565, a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla stessa legge, ad effettuare, nell'anno 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 1.650 miliardi, nelle forme stabilite dall'art. 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Visto il decreto ministeriale n. 165609/66-AE del 4 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 340, emanato in applicazione della ricordata legge 8 agosto 1977, n. 565, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per nominali lire 411.770.000.000, con il realizzo di un netto ricavo di L. 350.004.500.000;

Visto il decreto ministeriale n. 166210/66-AE-2 del 14 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 85, emanato in applicazione della ripetuta legge 8 agosto 1977, n. 565, con il quale è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito per nominali L. 406.190.000.000, con il realizzo di un netto ricavo di L. 350.000.384.687;

Ritenuto opportuno, per il reperimento di una terza ed ultima quota del suddetto importo di lire 1.650 miliardi, di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito;

Visto il richiamato art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403, il quale, fra l'altro, prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della emissione e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interessi, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente certificati speciali di credito, per un importo nominale che consenta un netto ricavo intorno a lire 950 miliardi, al fine di conseguire una rapida attuazione della ripetuta legge 8 agosto 1977, n. 565, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565, l'emissione di una terza tranche di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di L. 1.084.690.000.000 (milleottantaquattromiliardiseicentonovantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 88,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi, semprechè appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565, » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE » « TERZA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE » « TERZA TRANCHE » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE » « TERZA TRANCHE » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranata è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento alla entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 309

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI L. 1.084.690.000.000, AI SENSI DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	54.234.500.000	—	1.084.690.000.000
1-1-1979	54.234.500.000		
1-7-1979	54.234.500.000	108.469.000.000	976.221.000.000
1-1-1980	48.811.050.000		
1-7-1980	48.811.050.000	108.469.000.000	867.752.000.000
1-1-1981	43.387.600.000		
1-7-1981	43.387.600.000	108.469.000.000	759.283.000.000
1-1-1982	37.964.150.000		
1-7-1982	37.964.150.000	108.469.000.000	650.814.000.000
1-1-1983	32.540.700.000		
1-7-1983	32.540.700.000	108.469.000.000	542.345.000.000
1-1-1984	27.117.250.000		
1-7-1984	27.117.250.000	108.469.000.000	433.876.000.000
1-1-1985	21.693.800.000		
1-7-1985	21.693.800.000	108.469.000.000	325.407.000.000
1-1-1986	16.270.350.000		
1-7-1986	16.270.350.000	108.469.000.000	216.938.000.000
1-1-1987	10.846.900.000		
1-7-1987	10.846.900.000	108.469.000.000	108.469.000.000
1-1-1988	5.423.450.000		
1-7-1988	5.423.450.000	108.469.000.000	—

(13360)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 118.750.000.000, ai sensi della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, ed in particolare, il terzo comma dell'art. 3, sostituito dall'art. 24, secondo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa ivi prevista, fino a concorrenza della somma di lire 1.259 miliardi, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o attraverso emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, in una o più soluzioni, negli anni dal 1970 al 1975;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo ancora occorrente di lire 104 miliardi, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 4 della ripetuta legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visti i richiamati articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, i quali, fra l'altro stabiliscono che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed allo ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di conseguire una rapida realizzazione dei fondi occorrenti per la definitiva attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di L. 118.750.000.000 (centodiciottomiliardisettecentocinquantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 88,00 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo lo allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « APPORTO DELLO STATO AL FONDO SOCIALE » « LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per la impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153 ». Seguono poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1988 » « LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonchè le cornici, sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca di Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 310

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI L. 118.750.000.000, AI SENSI DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	5.937.500.000	—	118.750.000.000
1-1-1979	5.937.500.000		
1-7-1979	5.937.500.000	11.875.000.000	106.875.000.000
1-1-1980	5.343.750.000		
1-7-1980	5.343.750.000	11.875.000.000	95.000.000.000
1-1-1981	4.750.000.000		
1-7-1981	4.750.000.000	11.875.000.000	83.125.000.000
1-1-1982	4.156.250.000		
1-7-1982	4.156.250.000	11.875.000.000	71.250.000.000
1-1-1983	3.562.500.000		
1-7-1983	3.562.500.000	11.875.000.000	59.375.000.000
1-1-1984	2.968.750.000		
1-7-1984	2.968.750.000	11.875.000.000	47.500.000.000
1-1-1985	2.375.000.000		
1-7-1985	2.375.000.000	11.875.000.000	35.625.000.000
1-1-1986	1.781.250.000		
1-7-1986	1.781.250.000	11.875.000.000	23.750.000.000
1-1-1987	1.187.500.000		
1-7-1987	1.187.500.000	11.875.000.000	11.875.000.000
1-1-1988	593.750.000		
1-7-1988	593.750.000	11.875.000.000	—

(13359)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1977, con il quale è stata accertata nel comune di Taranto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della con-

cessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1977 e 13 ottobre 1977 di proroga per due trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, che alla data del 30 aprile 1977 beneficiavano del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13483)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Concessione di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL sospesi dal 15 novembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13484)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2500/77 del consiglio, del 7 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicato nel n. L 289 *del* 14 *novembre* 1977.

(118/C)

Regolamento (CEE) n. 2498/77 della commissione, del 10 novembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 290 *del* 14 *novembre* 1977.

(119/C)

Regolamento (CEE) n. 2499/77 della commissione, del 14 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2501/77 della commissione, del 14 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2502/77 della commissione, del 14 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2503/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2504/77 della commissione, dell'8 novembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2505/77 della commissione, del 14 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 291 *del* 15 *novembre* 1977.

(120/C)

Regolamento (CEE) n. 2506/77 della commissione, del 15 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2507/77 della commissione, del 15 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2508/77 della commissione, del 15 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2509/77 della commissione, del 15 novembre 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Pubblicati nel n. L 292 *del* 16 *novembre* 1977.

(121/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visti gli articoli 17 e 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1978 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti di nazionalità italiana e straniera che prendano imbarco in un porto dello Stato su navi di qualsiasi bandiera debitamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri al trasporto di emigranti, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia orarie, sono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	L.	206.500
Plata	»	222.000
Centro America-Sud Pacifico:		
La Guaira	L.	201.500
Barranquilla-Cristobal	»	220.500
Buenaventura-Punà-Guayquil	»	273.000
Callao-Habana-Acapulco	»	297.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	336.000
Sud Africa:		
L. Marques	L.	210.000
Durban	»	218.000
C. Town	»	223.000
Australia:		
Freemantle	L.	433.000
Melbourne-Adelaide	»	443.000
Sydney	»	456.000
Brisbane	»	467.000
Cairns	»	481.000

2. Per altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure un solo dei due requisiti di età o di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	L.	195.000
Plata	»	209.000
Centro America-Sud Pacifico:		
La Guaira	L.	193.000
Barranquilla-Cristobal	»	208.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	261.000
Callao-Habana-Acapulco	»	281.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	319.000
Sud Africa:		
L. Marques	L.	204.000
Durban	»	202.000
C. Town	»	210.000
Australia:		
Freemantle	L.	396.000
Melbourne-Adelaide	»	411.500
Sydney	»	419.500
Brisbane	»	426.000
Cairns	»	442.500

3. Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) L. 22.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) L. 24.000 - 26.000 - 28.500 - 33.500 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seco, da che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) L. 51.500 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabile da tre o quattro posti, le quali siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) L. 69.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le sistemazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

L. 22.000 - 25.000 - 28.500 - 31.500 - 38.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

L. 57.000 - 75.000, rispettivamente per le destinazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabile di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

L. 22.000 - 24.000 - 27.500 - 29.500 - 36.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

L. 54.500 - 72.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine speciali o di tipo intercambiabile di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. Per le navi «Federico C.» e «Eugenio C.», riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di L. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopraspecificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) L. 16.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) L. 32.500 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

c) L. 34.500 - 37.000 - 39.000 - 45.000 per le destinazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) L. 66.000 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) L. 84.000 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

L. 32.500 - 36.000 - 39.000 - 42.000 - 50.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

L. 72.000 - 89.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

L. 32.500 - 35.000 - 38.000 - 40.500 - 47.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

L. 69.500 - 86.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) e *e*).

5. Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende al rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, qualora ritenuto necessario, si consente che ciascun vettore applichi il nolo libero commerciale purchè sia stato notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di concessione agli stessi dell'autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 14 dicembre 1977

p. *Il direttore generale*: VICENTI MARERI

(13485)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 28

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 mod. cambio rend. 5%. — Data: 25 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila. — Intestazione: Di Loreto Aurelio, nato a Vittorino (L'Aquila) il 28 novembre 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12962)

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito del trasferimento del notaio prof. dott. Alessandro Santagata, dal comune di Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo, al comune di Appiano Gentile, distretto notarile di Como, è stato revocato, con decreto ministeriale 28 novembre 1977, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Pescara, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 10 giugno 1977.

(13028)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1977, concernente la nomina di sei agenti di cambio presso la borsa valori di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 14 novembre 1977, è apportata la seguente rettifica: alla pagina 8255, dove è scritto: «3) *De* Gresti di San Leonardo dott. Vittorio Emanuele», deve leggersi: «3) *de* Gresti di San Leonardo dott. Vittorio Emanuele».

(13278)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari, Nuoro e Oristano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Antonio Cappai, nato ad Armungia l'11 novembre 1920, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari).

Il sig. Francesco Lallai, nato a Mandas il 7 aprile 1929, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mandas (Cagliari).

Il sig. Ettore Simbula, nato a Segariu il 2 gennaio 1928, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Segariu (Cagliari).

Il sig. Basilio Tangianu, nato a Triei il 12 dicembre 1901, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Triei (Nuoro).

Il sig. Francesco Sardu, nato a Nurachi il 28 settembre 1937, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurachi (Oristano).

Il sig. Giovanni Melette, nato a Ollastra Simaxis il 3 agosto 1911, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ollastra Simaxis (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1977

Il Governatore: BAFFI

(13490)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/631/29-V del 13 dicembre 1929, con il quale il cognome del sig. Kralj Luca, nato a Trieste l'8 ottobre 1871, venne ridotto nella forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Čuk Giuseppina e ai figli Zorka, Milena, Milano, Cirillo ed Elvira;

Vista la domanda in data 2 novembre 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Carli Elvira ved. Draschler, nata a Trieste il 30 novembre 1913 e qui residente in via Pollaiuolo, 3, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di «Kralj»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Luca, sig.ra Carli Elvira ved. Draschler, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kralj».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 25 novembre 1977

p. *Il prefetto*: MELLARO

(12968)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di funzionario della carriera direttiva, con la qualifica di vice referendario.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza adottata nella riunione del 24 novembre 1977;

Visti gli articoli 2, 4, 26, 27, 31, 32 e 33 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario. Un numero di posti pari ad un terzo delle assunzioni è riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di laurea conseguita presso le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia e magistero, ovvero forniti di altre lauree equiparate a norma di legge.

I candidati non devono aver superato i 35 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° dicembre 1977.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti dovranno far pervenire al segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 1.500, nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionali, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

l'eventuale richiesta di sostituire la prova scritta culturale opzionale di politica economica con quella di diritto amministrativo;

la lingua straniera, compresa tra quelle della Comunità europea, nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di conversazione, nonchè le eventuali altre lingue straniere in cui chiedano di sostenere le prove di conversazione facoltative;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame consistono in prove scritte, tecniche e culturali, e in una prova orale.

Le prove scritte tecniche consistono nella redazione di due resoconti sommari ed hanno carattere selettivo.

Saranno ammessi alle successive prove scritte culturali i candidati che nelle due prove tecniche avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30.

Le prove scritte culturali sono le seguenti:

1) un tema di diritto costituzionale;
2) un tema di storia italiana dal 1861 ad oggi;
3) un tema di procedura parlamentare;
4) un tema di politica economica.

Nella domanda i candidati potranno richiedere di sostituire la prova di politica economica con una prova di diritto amministrativo.

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento di ciascuna prova scritta culturale è di otto ore.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle prove scritte culturali con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte culturali, compresa quella opzionale non scelta dal candidato, nonchè sul diritto del lavoro e legislazione sociale. I candidati saranno sottoposti ad una prova di conversazione in una lingua straniera da loro scelta e compresa fra quelle della Comunità europea.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda saranno sottoposti a prova orale in una o più altre lingue straniere.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame, deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, tecniche e culturali, ed alla prova orale; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Saranno considerati idonei i candidati che nel colloquio conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30. A tale punteggio medio del colloquio orale sarà aggiunto il punteggio relativo alla prova di lingua straniera obbligatoria, valutabile fino ad un massimo di un trentesimo.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte, tecniche e culturali, e nella prova orale (compreso in quest'ultima il punteggio aggiuntivo relativo alla prova di lingua straniera obbligatoria) e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, sarà valutata la conoscenza eventuale di altre lingue straniere, fino ad un massimo di 30 centesimi di punto (0,10 massimo per ciascuna lingua). Sempre in aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 50 centesimi di punto, di cui 15 centesimi saranno attribuiti ai candidati in possesso di laurea con votazione di 110/110. Inoltre, l'idoneità conseguità in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata come titolo aggiuntivo nella misura di 50 centesimi di punto. La somma totale così risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decandenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza taliana;
3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento ai termini delle disposizioni vigenti;

7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione e attestato di laurea contenente la menzione della votazione riportata;

8) eventuali altri titoli scolastici o professionali dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa. L'aspirante sarà collocato in ruolo se avrà dimostrato il possesso dei requisiti professionali, attitudine e rendimento e se, durante il periodo di prova, non avrà subito sanzioni disciplinari di competenza del consiglio di disciplina.

Durante il periodo di prova l'aspirante avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sarà stato prorogato. L'indennità non è concessa se la mancata conferma è determinata da motivi disciplinari.

Al momento del collocamento in ruolo, il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norma per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Presidente: INGRAO

Il segretario generale: MACCANICO

ALLEGATO

Schema di domanda
da redigersi su carta da bolla da L. 1.500

Al segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . (provincia di . .) via . . . n. . . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a undici (11) posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .,

4) non ha riportato condanne penali, nè ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso dei seguenti titoli di studio . . . conseguiti presso . . . . . . in data . . . . ., nell'esame di laurea in . . . . . ha conseguito il punteggio di . .;

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionale, di uffici esercitati, ecc.: . conseguiti presso . . . . . in data . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (*b*);

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali; ovvero: presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . . . . .; ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini della maggiorazione dei limiti di età nonchè delle preferenze nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . . . .;

11) chiede di sostituire la prova scritta opzionale di politica economica con la prova di diritto amministrativo; ovvero: rinuncia a chiedere la sostituzione della prova scritta opzionale di politica economica;

12) intende sostenere la prova orale obbligatoria di conversazione nella seguente lingua straniera, compresa fra quelle della Comunità europea (*d*): . . . . . .;

13) intende sostenere le prove facoltative orali nelle seguenti altre lingue straniere . . . .;

14) è provvisto del seguente documento di identità . . . .;

15) ha già conseguito idoneità nel concorso per funzionario della carriera direttiva della Camera bandito con decreto presidenziale . . . . ., n. . .

Data, ...

Firma . . . . . . (*e*)
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . (indicare lo esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) Trattasi della lingua francese, inglese, tedesca, olandese, danese.

(*e*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(13452)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Accertato che nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella *I*, 4, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a venti posti di architetto in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dei suddetti posti tre sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione che rivestano la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata e che siano in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamato dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, che siano disoccupati, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

3) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età e che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati, in carta da bollo, i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno trasmessi dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema concernente un caso di consolidamento restaurativo di un edificio monumentale o di parte di esso;

2) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) discussione sulle prove grafiche;

2) colloquio su temi di storia dell'architettura;

3) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

4) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 2 e 3 maggio 1978.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nella quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiara-

zione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportato nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che linvalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati architetti in prova nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1977
Registro n. 16, *Beni culturali, foglio n.* 111

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . . . . il . . . residente in . . . (provincia . . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di architetto in prova nel ruolo della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1977.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma . . . . . . (3)
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13230)

OSPEDALE « M. G. G. MAGALINI » DI VILLAFRANCA DI VERONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubbblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(13337)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nuoro.

(13339)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(13329)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(13330)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di broncologia (servizio aggregato alla prima divisione di pneumologia);

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia (servizio aggregato alla terza divisione di pneumologia);

un posto di aiuto capo-servizio e un posto di assistente di fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(13327)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(13325)

OSPEDALE ESTENSE DI MODENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Modena.

(13341)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(13340)

OSPEDALE DI BORDIGHERA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bordighera (Imperia).

(13321)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(13322)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(13323)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente della divisione malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(13324)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lentini (Siracusa).

(13328)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso a due posti di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(13332)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale I

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Udine.

(13333)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(13326)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

(13336)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(13424)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(13425)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Aumento del numero dei posti del concorso a tre posti di assistente della sezione di cardiologia aggregata alla divisione di medicina generale.

Ferme restando le disposizioni contenute nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della sezione di cardiologia aggregata alla divisione di medicina generale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977, si comunica che il numero dei posti è elevato a quattro.

(13426)

OSPEDALE GERIATRICO E GERONTOLOGICO « G. B. GIUSTINIAN » DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto della divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venezia.

(13334)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto del reparto di riabilitazione neuromotoria presso l'istituto di Mezzaselva di Roana;

un posto di aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio II di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del reparto di nefrologia;

un posto di aiuto del reparto di oculistica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale II.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vicenza.

(13335)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA S. PIER D'ARENA

Concorso a due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-Sampierdarena.

(13331)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(13342)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio presso l'ospedale di Pomaretto.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio presso l'ospedale di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(13343)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isernia.

(13422)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « D. COTUGNO » DI BARI

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(13423)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(13455)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(13338)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100773450)